

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: Sezione lavoro, 5 giugno 2006, n. 13166

Conferma Corte di appello – Messina, 18 marzo 2004.

I lavoratori che adempiano funzioni presso gli uffici elettorali hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive ovvero a riposi compensativi. Il riposo compensativo è inteso come intera giornata lavorativa, per cui resta indifferente l'orario della singola giornata in cui il lavoratore fruito il riposo (il lavoratore può fruito del riposo in una giornata in cui sia previsto il rientro pomeridiano).

Omissis.

L'unico motivo di ricorso deduce che il diritto del dipendente al riposo compensativo per l'attività prestata nello svolgimento di operazioni elettorali, relativamente a giorni festivi o comunque non lavorativi, deve essere fruito in una giornata lavorativa di sei ore e non in quella in cui sia previsto il rientro pomeridiano, per la quale l'orario è di nove ore. Non può il parametro sul quale commisurare la durata del riposo compensativo variare a seconda della scelta di volta in volta effettuata del dipendente, se cioè questi decida di fruito, a suo piacimento, del riposo in una delle giornate lavorative in cui sia previsto il rientro pomeridiano anziché in uno degli altri giorni.

Innanzitutto va esaminata la eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente sotto il profilo della mancata indicazione dei motivi in base ai quali è stata chiesta la cassazione della sentenza impugnata e della norma di diritto su cui si fondano.

L'eccezione va disattesa. Si deve infatti rilevare che anche in mancanza di una intitolazione del mezzo di annullamento, dal contesto del ricorso si desume agevolmente che la norma della cui violazione l'Amministrazione ricorrente si duole è la L. 29 gennaio 1992, n. 69, art. 1, specificamente richiamato nel corso della esposizione della doglianza, mentre le ragioni di erroneità della sentenza sono esplicitate nella individuazione della giornata lavorativa, da individuarsi, secondo l'assunto della ricorrente, nella "giornata lavorativa media".

È perciò soddisfatto il requisito prescritto dall'art. 366 c.p.c., n. 4.

La censura è tuttavia infondata. La L. 29 gennaio 1992, n. 69, art. 1, norma di interpretazione autentica del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 119, comma 2, sostituito dalla L. 21 marzo 1990, n. 53, art. 11, stabilisce che questa disposizione deve essere intesa nel senso che i lavoratori i quali adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione, ovvero a riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, e dalla formulazione della norma, così come ha avuto occasione di affermare la giurisprudenza di questa Corte (v. sentenze 8 agosto 2000 n. 10441, 12 giugno 2002 n. 8400, 17 giugno 2002 n. 8712), in fattispecie relative alla durata del riposo compensativo o all'entità della indennità sostitutiva, se cioè dovesse essere rapportata al numero di ore in cui si fossero sviluppate le operazioni elettorali (particolarmente per la protrazione per qualche ora nell'ultimo giorno), esula il riferimento al parametro orario.

E lo stesso si deve ritenere in ordine alla durata della giornata lavorativa, in quanto la legge non fa alcuna distinzione in proposito, stabilendo il riposo compensativo per l'intera giornata o in alternativa il pagamento della relativa quota retributiva, per cui se la settimana lavorativa è suddivisa in cinque giornate con rientri pomeridiani in alcuni giorni, ai fini dell'assenza dal lavoro per riposo compensativo resta indifferente l'orario della singola giornata in cui il lavoratore fruito del riposo. Ugualmente, se in luogo del riposo compensativo dovesse essere pagata la relativa quota retributiva, il compenso andrebbe determinato in base non ad un parametro orario, ma alla quota giornaliera della retribuzione mensile, ove il lavoratore sia retribuito mensilmente.

Omissis.